

Circolare “Fiscal Report N° 03/2020” del 18 maggio 2020”

- IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019: “ IMPATTO COVID-19”(parte seconda) a cura di Antonio Sanges

In riferimento alla Circolare “Fiscal Report” N. 02/2020 dello scorso 11 maggio 2020, con la quale abbiamo analizzato le novità derivanti dalla normativa in tema di redazione del bilancio societario alla data del 31 dicembre 2019, di cui al “Emergenza COVID-19” (Decreto Cura Italia) D. Legge N. 18/2020 – Legge 27/2020 e (Decreto Liquidità) D. Legge N. 23/2020, la presente circolare invece intende “*approfondire*” l’argomento del “**rafforzamento patrimoniale delle PMI**” riportato nel “Decreto Rilancio”.

1) Rafforzamento patrimoniale “Piccole e medie imprese”

- Il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, prevede per l’anno 2020, la “detraibilità” per le persone fisiche e la “deducibilità” per quelle giuridiche, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
- L’investimento massimo “detraibile/deducibile” non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.
- L’ammontare, in tutto o in parte, “non detraibile/deducibile” nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
- Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, **un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).**
- La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

1.1) Beneficiari del “Rafforzamento patrimoniale”

Hanno accesso alle misure previste in tema di “Rafforzamento Patrimoniale” le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative,] che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese che:

a) presentino un fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale, **non superiore a 5 milioni di euro**, ovvero 10 milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 10 e non superiore a 50 milioni di euro; nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento;

b) abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento;

c) abbiano deliberato ed eseguito dopo il 15 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

1.2) Requisiti e Condizioni da soddisfare per beneficiare del “Rafforzamento Patrimoniale”

- alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 D.Lgs. n. 159/2011;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000;
- solo per l'accesso alla misura prevista dal comma 10, il numero di occupati deve essere inferiore a 250 persone.

N.B.: L'efficacia delle misure in questione è subordinata all'Autorizzazione della Commissione europea.

2) Operazione raccolta “Capitali di rischio” mediante aumenti di capitale

- Richiedere l'Autorizzazione a **Cassa depositi e prestiti S.p.a.** (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “**Patrimonio Rilancio**”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato.
- Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.
- I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

- Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;

3) Fondo Patrimonio PMI "Invitalia"

L'istituzione del "Fondo Patrimonio PMI", la cui gestione sarà affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società;

N.B.: - Due riflessioni:

A. Normative fiscali e societarie da applicare dallo scorso 09 marzo 2020 a seguito Emergenza COVID – 19

- Decreto Cura Italia	=>	70 articoli
- Decreto Liquidità	=>	21 articoli
- Regione Campania	=>	24 articoli
- Decreto Rilancio	=>	<u>42 articoli</u>
Totale	➔	157 articoli

B. Accesso al Credito Decreto Cura Italia => Fotografia aziendale alla data del 29 febbraio 2020

- Effettiva ricorrenza presupposti, Sostenibilità finanziamento;
- Possibili Violazioni penali:
- Concessione abusiva del credito (Cass. Sent N. 7029/2006)
- In caso di dichiarazione di fallimento => "Bancarotta" (Cass. Sent. 17033/2008, 9619/09)